

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE
PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA**

Approvato con deliberazione consiliare n. 2 in data 15 febbraio 1995

modificato con

deliberazione consiliare n. 3 in data 16 gennaio 2002

deliberazione consiliare n. 37 in data 10 luglio 2008

deliberazione consiliare n 33 in data 13 settembre 2017

deliberazione consiliare n. 2 in data 12 gennaio 2022

INDICE

Indice

Articolo 1 - (Istituzione)	3
Articolo 2 – (Finalità)	3
Articolo 3 – (Compiti)	3
Articolo 4 - (Composizione e nomina)	3
Articolo 5 - (Presidenza della commissione)	4
Articolo 6 - (Funzionamento della Commissione).....	4
Articolo 7 - (Relazione semestrale)	5
Articolo 8 - (Indennità e rimborsi).....	5
Articolo 9 - (Norma finanziaria)	5

Articolo 1 - (Istituzione)

1. E' istituita, presso l'amministrazione provinciale di Verona, la commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna.
2. Essa è un organismo permanente, che si propone di contribuire alla effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione.

Articolo 2 – (Finalità)

1. Finalità dell'istituzione della commissione sono la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale e per rimuovere gli ostacoli che, di fatto impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro.

Articolo 3 – (Compiti)

1. La commissione ha il compito di elaborare e formulare proposte in ordine a:
 - a) promozione e svolgimento di indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nel territorio provinciale, con particolare riferimento alle problematiche inerenti le funzioni spettanti alla provincia;
 - b) raccolta e diffusione dei risultati delle indagini e ricerche di cui al punto precedente e di ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, pubblicazioni;
 - c) sollecitazione di iniziative tese a qualificare-riqualificare la presenza femminile nel mondo del lavoro, con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali nelle quali la presenza femminile è più carente;
 - d) espressione di pareri, non vincolanti, sugli atti amministrativi di competenza del consiglio provinciale, che a giudizio della commissione abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile;
 - e) indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione dell'ente e per l'applicazione di "codici di comportamento" all'interno dell'ente da fornire, su richiesta, anche ai comuni del territorio.

Articolo 4 - (Composizione e nomina)

1. La commissione è composta da nove commissarie e commissari, eletti dal consiglio provinciale, con voto limitato a 1, scegliendo in un elenco di candidate e candidati formato con i criteri seguenti:
 - a) comitati, associazioni anche non riconosciute, fondazioni, cooperative, imprese sociali, enti del Terzo Settore, società di persone e di capitali, associazioni pro loco, consorzi e forme associative tra i soggetti precedenti, pubbliche amministrazioni, consigli o collegi professionali di ordini, istituzioni scolastiche ed universitarie associazioni che svolgano una missione socio-economica sul territorio, come evincibile dai loro statuti o atti costitutivi o dalla loro adesione a progetti, finanziati dal pubblico o dal privato, finalizzati a tale missione. Essi possono segnalare non più di tre candidature ciascuno, individuate tra persone in possesso di riconosciuta competenza in materia di condizione femminile, nei campi giuridico, economico, sociologico, psicopedagogico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, dell'ambiente, delle comunicazioni sociali e in ogni ambito di intervento riconducibile alle funzioni della Commissione;

b) i soggetti di cui alla precedente lettera debbono svolgere la loro attività in maniera continuativa, essere dotati di uno statuto che preveda forme partecipative e gestionali democratiche, non avere fini di lucro; lo statuto ed ogni altra documentazione utile per la verifica dei requisiti previsti nella precedente lettera devono essere prodotti in copia, unitamente alle candidature;

c) i soggetti di cui alle precedenti lettere vengono invitati con bando pubblico, dalla presidente – dal presidente della Provincia, a far pervenire le candidature entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando;

d) le candidature debbono essere corredate da un curriculum, dal quale risultino le competenze e i titoli posseduti.

2. Nella composizione della Commissione è opportuna la presenza di uomini e donne. Deve essere garantita, in ogni caso, la presenza di almeno il 50% di donne.

3. La commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio provinciale; la presidente - il presidente della Provincia deve promuovere le procedure per il rinnovo entro 90 giorni dal suo insediamento.

4. Le commissarie dimissionarie o decadute e i commissari dimissionari o decaduti sono sostituiti dal consiglio provinciale con elezione nell'ambito delle candidature già acquisite.

5. Le commissarie e i commissari sono rieleggibili.

6. Le consigliere provinciali partecipano ai lavori della commissione senza diritto di voto.

Articolo 5 - (Presidenza della commissione)

1. Nella prima seduta, convocata dalla presidente - dal presidente della Provincia entro 30 giorni dalla nomina, la commissione elegge, nel proprio seno, la presidente - il presidente e la vicepresidente - il vicepresidente, a maggioranza assoluta dei componenti e delle componenti, con voto limitato a uno.

2. La presidente - Il presidente

- convoca e presiede le riunioni della commissione;
- predisporre l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame della commissione;
- promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla commissione;
- propone al Presidente della Provincia l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alle attività della commissione, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. La vicepresidente - il vicepresidente coadiuva e sostituisce, in caso di assenza o impedimento, la presidente - il presidente.

Articolo 6 - (Funzionamento della Commissione)

1. La commissione si riunisce, di norma, una volta al mese e, comunque, su iniziativa della presidente - del presidente o se lo richiede almeno un terzo delle componenti - dei componenti.

2. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede della Provincia.

3. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza, in prima convocazione, di almeno cinque commissarie – commissari e, in seconda convocazione, di almeno tre.

4. Sono considerate di seconda convocazione le riunioni che fanno seguito ad una prima convocazione andata deserta. La seduta di seconda convocazione può essere fissata unitamente a quella di prima, e ha luogo dopo che sia trascorsa almeno un'ora di tempo dalla prima convocazione.

5. La componente e il componente della commissione decade in caso rimanga assente ingiustificato, nell'arco di un anno, alla metà delle riunioni della commissione; si ritiene giustificata l'assenza in caso di malattia certificata propria o di un familiare per motivi gravi. L'assenza deve essere giustificata almeno ventiquattro

ore prima della seduta, a meno che sia dovuta a causa intervenuta dopo tale periodo.

6. La commissione può articolarsi per sezioni di lavoro e procedere a consultazioni e audizioni.

7. La commissione esprime i pareri di cui alla lettera d) comma 1 articolo 3 entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto, trasmesso dall'assessore competente. Il parere è riportato nelle premesse della deliberazione consiliare per la quale è richiesto.

8. Per il funzionamento della commissione, la Provincia mette a disposizione anche a tempo parziale, il personale e le dotazioni strumentali necessarie; l'incarico di segretario della commissione è assegnato con disposizione del dirigente della struttura competente per materia ad una dipendente - un dipendente provinciale.

Articolo 7 - (Relazione semestrale)

1. La commissione relaziona semestralmente al consiglio sullo stato dei propri lavori e programmi.

Articolo 8 - (Indennità e rimborsi)

1. Le componenti e i componenti della commissione hanno diritto a percepire un gettone di presenza per ogni partecipazione alle sedute della commissione. Il gettone di presenza è fissato nella stessa misura base prevista per i consiglieri provinciali.

2. Il gettone di presenza di cui al comma 1 è corrisposto fino al limite di ventidue sedute all'anno.

3. Le componenti e i componenti della commissione hanno diritto a percepire i rimborsi di spesa per la partecipazione alle sedute della commissione nei limiti previsti dalla legge per i consiglieri provinciali.

Articolo 9 - (Norma finanziaria)

1. Nel bilancio di previsione della Provincia è previsto un apposito stanziamento per le attività della commissione, laddove la situazione finanziaria e contabile generale dell'ente lo consenta.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presidente – il presidente della commissione presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, un programma annuale di attività, con la quantificazione delle singole voci di spesa.